



AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) COLLEGIALE UNICO PER LA GIUNTA REGIONALE, GLI ENTI STRUMENTALI, LE AGENZIE E AZIENDE REGIONALI

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1450 del 27/11/2023 ha approvato l'avvio di una procedura selettiva mediante avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) collegiale unico per la Giunta regionale, gli Enti strumentali, le Agenzie e Aziende regionali costituito in forma collegiale da tre componenti esterni di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di seguito indicati nel presente avviso.

ART. 1 – "FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE"

L'Organismo Indipendente di Valutazione è unico per la valutazione della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli Enti strumentali, delle Agenzie e Aziende della Regione convenzionate. Più in particolare l'attività richiesta riguarda le seguenti Amministrazioni:

- Giunta regionale
- Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
- Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti
- Veneto Lavoro
- IRVV - Istituto Regionale Ville Venete
- ESU di Padova
- ESU di Venezia
- ESU di Verona
- Parco Regionale dei Colli Euganei
- Parco Naturale Regionale del Delta del Po
- Parco Regionale del Fiume Sile

In base all'art. 14, comma 4, 4bis e 4ter del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dell'art. 28 della L.R. n. 54/2012, l'Organismo Indipendente di Valutazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

i) provvede ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente disciplina in merito.

ART. 2 – "REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE"

1. Requisiti generali

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici.

2. Requisito di iscrizione nell'Elenco Nazionale

Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e s.m.i.

In particolare, per l'incarico di Presidente dell'O.I.V. è necessaria l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance nella fascia professionale 3, come previsto dal citato art. 7, comma 6, lettera a) del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i. (trattandosi di amministrazione con più di 1000 dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente).

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- fascia professionale di iscrizione;
- numero progressivo di iscrizione;
- data di iscrizione.

3. Requisiti di competenza, esperienza ed integrità

a. Titolo di studio

Il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, oppure laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento universitario.

b. Esperienza

È richiesto il possesso di comprovata e apprezzabile esperienza professionale di almeno cinque (5) anni maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati al comma 1, lett. b), n. 2 dell'art. 2, D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management).

c. Integrità

Per quanto riguarda i requisiti di integrità si richiamano integralmente quelli previsti dall'art. 2, lettera c) del D.M. del 6 agosto 2020 e s.m.i.

ART. 3 – “DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE”

I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del d.lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata (dipendenti della Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni) o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fermi restando i divieti di nomina, in analogia con le previsioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 39/2013, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi.

Pertanto, non potranno essere altresì nominati componenti dell'O.I.V. coloro che:

- a) abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con pubbliche Amministrazioni;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive nel triennio antecedente la nomina presso la Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti strumentali, agenzie e aziende regionali a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti strumentali, agenzie e aziende regionali a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni;
- d) si trovino nei confronti della Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti strumentali, agenzie e aziende regionali a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado;
- e) in caso di dipendenti pubblici, qualora abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati od avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale del Veneto;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti strumentali, agenzie e aziende regionali a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni;

- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo della Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti strumentali, agenzie e aziende regionali a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- j) siano revisori dei conti presso la Giunta regionale del Veneto o di uno degli enti strumentali, agenzie e aziende regionali a favore dei quali l'O.I.V. svolge le proprie funzioni);

Si richiama infine quanto previsto dall'art 14-bis comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2009, in merito ai limiti di rinnovo dell'incarico.

ART. 4 – "ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO"

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 6 agosto 2020 e s.m.i., ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più O.I.V. per un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro.

Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più O.I.V., in ogni caso, nel numero massimo di tre.

Il rispetto dei suddetti limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i., da rilasciarsi prima della nomina quale componente dell'O.I.V.

ART. 5 – "DURATA IN CARICA"

L'incarico di Presidente e di componente dell'O.I.V. collegiale unico conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo per una sola volta, previo espletamento di procedura selettiva pubblica le cui modalità verranno ad uopo stabilite e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del suddetto D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i., l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera c), del medesimo decreto, ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8.

ART. 6 – "COMPENSO ATTRIBUITO"

Per i membri dell'O.I.V., come previsto dalla DGR n. 1450 del 27/11/2023 di autorizzazione all'avvio della procedura selettiva pubblica, viene stabilito, tenuto anche conto della prassi in essere presso le altre Amministrazioni regionali equiparabili, il riconoscimento di un compenso lordo annuo omnicomprensivo pari a 16.000,00 euro per l'incarico di Presidente e ad euro 13.000,00 per ciascun altro componente, oltre gli eventuali oneri accessori di legge, a decorrere dalla data di effettivo insediamento ed è liquidabile semestralmente.

Non è previsto il rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico in oggetto (viaggi, trasferte, pasti, ecc.).

ART. 7 – “TERMINI, MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E SPEDIZIONE DELLA CANDIDATURA”

Le candidature vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità di cui all'**Allegato 1 – “ISTRUZIONI”** al presente avviso.

Il candidato dovrà produrre la **domanda di partecipazione** presente nel sito <https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it> allegando dettagliato **curriculum vitae in formato europeo** debitamente sottoscritto, nel quale dovrà indicare le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

La mancata allegazione del curriculum impedirà la valutazione della domanda e quindi determinerà l'esclusione dalla procedura.

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal **1 dicembre 2023**, giorno di pubblicazione dell'avviso nel sito Internet della Regione del Veneto e verrà automaticamente disattivata alle ore 12:59:59 del giorno di scadenza, **18 dicembre 2023**.

Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di scadenza è perentorio.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della candidatura.

ART. 8 – “ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA”

I candidati non saranno ammessi alla presente procedura qualora:

- non risultano in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
- non abbiano sottoscritto il curriculum vitae;
- le domande siano pervenute oltre il termine fissato.

ART. 9 – “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE”

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della funzione pubblica, la visura dei partecipanti, in merito all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale.

Per quanto riguarda la procedura di individuazione, la medesima dovrà mirare a:

- individuare i soggetti in possesso delle competenze formative, culturali e professionali necessarie e più ampie possibili per lo svolgimento dei compiti assegnati all'O.I.V.;
- favorire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i., il rispetto dell'equilibrio di genere;
- individuare adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori di miglioramento continuo della e della qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità;

- dare rilievo all'esperienza già maturata nella stessa qualifica di Presidente/Componente di O.I.V. anche in relazione alla possibilità di garantire la continuità nell'espletamento dell'incarico per il triennio 2024 – 2026.

A tal fine la Direzione Organizzazione e Personale procederà alla raccolta ed all'istruttoria delle candidature pervenute, nonché all'analisi delle candidature medesime, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso e della successiva individuazione anche in termini comparativi, sulla base dei sopra citati criteri metodologici, dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l'incarico di Presidente e di componente dell'O.I.V.

L'amministrazione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di approfondire gli elementi sui quali esprime le valutazioni, anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al compimento dell'incarico.

Si precisa che la presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l'amministrazione e che non si procederà alla formazione di graduatorie, né all'attribuzione di punteggi, ma verrà esclusivamente formulato l'elenco dei candidati ritenuti idonei, che verrà trasmesso all'organo competente.

L'amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche richieste.

All'esito della procedura selettiva, la nomina dell'O.I.V. viene effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

ART. 10 – "ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE"

I soggetti nominati provvedono entro **cinque** giorni:

- a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità; a tal fine, l'assenza delle situazioni di cui al precedente Articolo 3 "Divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative" deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. resa successivamente alla nomina e in ogni caso prima del formale insediamento dell'Organismo.
- a dichiarare, altresì, il rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 4 "Esclusività del rapporto".

ART. 11 – "RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE"

L'amministrazione si riserva la facoltà di:

- effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum professionale a norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- non dar corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere a pubblicazione di nuovo avviso ove nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso in cui nessuno dei candidati risultasse idoneo.

ART. 12 – "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123

Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento dello medesima procedura, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 596 dell'8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell'11/05/2018, è il Direttore pro tempore della Direzione Organizzazione e Personale con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 - Venezia, e-mail: organizzazionepersonale@regione.veneto.it , PEC: organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla selezione.

I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente necessari per l'individuazione dei soggetti interessati al fine di rispondere all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa.

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato GDPR e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it , PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

I candidati, relativamente al trattamento dei dati, potranno infine proporre un reclamo a un'autorità di controllo europea, in particolare al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma.

ART. 13 – "INFORMAZIONI"

Per avere chiarimenti relativi al presente avviso è possibile:

- telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792189 -2755;
- utilizzare la funzionalità RICHIEDI ASSISTENZA disponibile nel sito <https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it>

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

IL DIRETTORE

DOTT. MICHELE PELLOSO